

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89)

1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi per uso di difesa personale nonché la licenza di porto di fucile per uso di caccia, deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere presentato anche al momento del rinnovo annuale della licenza di porto d'armi, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché al momento del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

b) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. Al momento del rilascio della licenza di porto d'armi per uso difesa personale, nonché della licenza di porto di fucile per uso di caccia e ogni due anni dallo stesso rilascio, l'accertamento dei requisiti psichici di cui al n. 5) degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, la licenza è immediatamente revocata, ovvero si prescrive il divieto di rilascio della licenza e ne viene data immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato».

2. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, la composizione del collegio e le modalità per lo svolgimento dell'accertamento di cui all'articolo 1-bis della citata legge n. 89 del 1987, così come modificata dal presente articolo.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di un anno e può essere rinnovata su domanda del titolare solo previa presentazione di un nuovo certificato medico di idoneità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89»;

b) il comma 10 è abrogato.

Art. 3.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Il rilascio del nulla osta, di cui al quarto comma, è obbligatoriamente subordinato alla presentazione al Questore del certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere»;

b) all'articolo 38, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque detiene un'arma ai sensi del primo comma è tenuto a presentare all'ufficio locale di pubblica sicurezza, unitamente alla denuncia, un certificato medico di idoneità psicofisica. Detto certificato deve essere rinnovato annualmente ed è rilasciato da un collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1989, n. 87».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessati al rilascio di tali autorizzazioni sono obbligati ad esibire all'autorità di pubblica sicurezza il certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

Art. 5.

(Anagrafe informatizzata)

1. Al fine di costituire un'anagrafe informatizzata dei detentori di armi, le aziende unità sanitarie locali istituiscono una banca dati in cui sono registrate le certificazioni mediche rilasciate ai fini della detenzione o del permesso di porto d'armi.

2. I medici che rilasciano i certificati di idoneità psicofisica ai sensi della presente legge sono tenuti a trasmettere alle Questure, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, i nominativi dei detentori di armi risultati affetti da malattie mentali o da segni, anche iniziali, di disturbi psicocomportamentali, nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Nei confronti di detti soggetti le forze dell'ordine sono autorizzate a procedere al sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi compresi i fucili per uso di caccia.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di partecorrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 6

(Detenzione di armi per uso sportivo)

1. La detenzione di armi per uso sportivo rilasciate in concessione ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 85 e successive modificazioni, non è ammessa presso il domicilio del concessionario del porto d'armi né presso altre abitazioni private.

2. Le armi di cui al comma 1 devono esclusivamente essere detenute in condizioni di sicurezza presso il Tiro a segno nazionale o presso associazioni di tiro iscritte ad una federazione sportiva affiliata al CONI.

Art. 7

(Obbligo di stipula di polizza d'assicurazione civile)

1. Chiunque possiede o detiene una o più armi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi, di cui agli articoli 2050 e 2051 del codice civile, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge non si applica alle armi in dotazione alle Forze armate, di polizia e di

pubblica sicurezza.

3. I detentori o i possessori che intendono dismettere le armi di cui al comma 1, già in loro possesso, sono tenuti a presentare apposita richiesta alle autorità competenti per territorio

Art. 8

(Certificato attestante la stipula di polizza civile)

1. L'adempimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione stabilito dall'articolo 6 della presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell'arma e il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

2. Il trasferimento di proprietà dell'arma comporta la cessione del contratto di assicurazione stipulato ai sensi dell'articolo 6.

Art. 9

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il trasgressore dell'obbligo di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro

Fonte : [Senato](#)